

NOVITÀ

Decreto NIS - Obbligo di nomina del Punto di Contatto



Avv. Miriam Zulli
zulli@studionervizulli.it

in



Dott. Emanuele Filippo Ciulla
ciulla@studionervizulli.it

in

Tutti i soggetti NIS sono obbligati a procedere con la registrazione sul portale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) entro il 28 febbraio 2025. Tale registrazione è essenziale per garantire la conformità al Decreto NIS (D. Lgs. 138/2024).

Accesso alla Piattaforma Digitale

A partire dal 1° dicembre 2024, è infatti disponibile la piattaforma digitale prevista dall'art. 7, comma 1, del Decreto NIS. Il Portale ACN offre l'accesso ai servizi forniti dall'Agenzia ai soggetti pubblici e privati che rientrano nell'ambito della normativa sulla cybersicurezza.

Soggetti con obbligo di registrazione

I soggetti NIS, definiti come enti pubblici o privati assoggettati alla disciplina del Decreto NIS (art. 3), hanno l'obbligo di registrarsi o aggiornare la propria registrazione entro la scadenza indicata. Questa fase di registrazione rappresenta, ad oggi, l'unico obbligo di "compliance" attualmente previsto dal Decreto.

Dettagli della determinazione del direttore generale

La determinazione del direttore generale dell'ACN, datata 26 novembre 2024, stabilisce i termini e le modalità di accesso al Portale ACN, delineando le informazioni necessarie che i soggetti NIS devono fornire durante il processo di registrazione.

Obbligo di nominare un Punto di Contatto

La registrazione deve essere effettuata attraverso un c.d. Punto di Contatto, designato dal soggetto NIS, il quale ha il compito di gestire l'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto. Le funzioni di Punto di Contatto possono essere assunte da:

- rappresentante legale del soggetto NIS,
- procuratori generali,
- dipendenti delegati dal rappresentante legale.

Il Punto di Contatto si autentica sul Portale ACN mediante SPID e associa la propria utenza al soggetto NIS che lo ha designato.

Informazioni richieste

Durante il processo di registrazione, il Punto di Contatto è tenuto a fornire diverse informazioni tra cui:

- codici ATECO che descrivono l'attività svolta dal soggetto;
- normative settoriali dell'Unione Europea pertinenti;
- valori relativi a fatturato, bilancio e numero di dipendenti per determinare la categoria dell'impresa;
- tipologie di soggetto secondo gli allegati del Decreto.

Al termine della compilazione, il sistema segnalerà eventuali incongruenze, consentendo al Punto di Contatto di correggere le informazioni fornite.

Procedura di registrazione

Prima della trasmissione finale delle informazioni, il Portale ACN effettua valutazioni preliminari basate sui dati inseriti. Qualora il Punto di Contatto concordi con tali valutazioni, potrà procedere alla registrazione ufficiale del soggetto NIS.

Conclusione

Le imprese operanti nei settori specificati negli Allegati I, II, III e IV del Decreto NIS sono tenute a completare la registrazione sul Portale ACN entro il termine stabilito. È pertanto fondamentale identificare un Punto di Contatto autorizzato che provvederà alla registrazione entro il 28 febbraio 2025. Successivamente, l'ACN, in collaborazione con le Autorità NIS competenti, verificherà la coerenza delle informazioni fornite e comunicherà ai soggetti registrati l'esito della loro iscrizione entro il mese di aprile 2025.